CONTRATTO DI NOLEGGIO

Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:

	sede legale in Livorno, via delle ntante e di seguito indicato cor	_	-
Sig	, nato a _		, il <i></i> ,
residente in	, nato a _ , via		<i>'</i>
di seguito indicato anch	e come utilizzatore, dall'altra	parte;	
	si conviene e si stipula	quanto segue:	
Art. 1 – Oggetto			
L' utilizzatore noleggia	il seguente bene mobile		, che è nella
piena proprietà del nole	eggiatore e si trova in stato di p	perfetto funzionamento e	manutenzione.
Art. 2 – Obblighi delle	-		
Il noleggiatore si obblig			
_	ne, quale oggetto del noleggio co godimento del bene da part	-	durata
L' utilizzatore si obblig	a a:		
	egna il bene, quale oggetto de	l noleggio, e a conservarlo	o con la diligenza
 impiegare il bene 	e per le applicazioni previste da	ılla sua natura;	
 restituire il bene 	nvenuto, come regolato e acce in oggetto alla scadenza del co nza, manutenzione, imballaggi oria cura e spese;	ontratto a giorni dalla s	tipula, , nello stato
• • •	ibile della custodia del bene e	dei danni provocati a terzi	per uso
 è altresì obbligat 	o a corrispondere, nelle ipotesi lo previsti per la riparazione o i		truzione del bene,
Art. 3 – Responsabilità			
•	bile in caso di danneggiament ualunque ne sia la ragione e/o		beni oggetto del
L' utilizzatore è tenuto	a conservare e custodire i beni	i affidatigli in noleggio cor	n ogni diligenza.
Egli è pertanto ritenuto	responsabile per eventuali dan	ıni e a rifondere al nolegg	iatore l'eventuale
costo relativo alla rottur	a o alla perdita dei medesimi a	ınche se fossero causati d	a terzi.
Art. 4 – Prezzo del nol			
	dovuto al noleggiatore un cor anche un deposito cauzionale		alla firma del

Art. 5 – Modalità e termini di pagamento

La Ruzzoteca pubblica sul sito www.laruzzoteca.it il listino con le tariffe applicate al contratto di

noleggio e si riserva il diritto di variare unilateralmente in qualunque momento e senza preavviso sia le tariffe che i termini e le condizioni del presente accordo.

Il prezzo del noleggio verrà tra le parti pattuito al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio, sulla base del listino in vigore, della durata del noleggio, e dovrà essere corrisposto dall'utilizzatore al momento della presa in consegna dei beni oggetto del contratto.

L'utilizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei beni, pari a € 3 per giorno di ritardo e fatto salvo il maggior danno causato a La Ruzzoteca dal ritardo nella riconsegna.

L'utilizzatore sarà, altresì, tenuto al risarcimento di eventuali danni riscontrati nei beni al momento della riconsegna, come previsto nel precedente art. 3.

Nel caso in cui l'utilizzatore non paghi la quota di noleggio relativa al bene, il presente contratto s'intenderà automaticamente risolto e l'utilizzatore si obbliga a riconsegnare al noleggiatore il bene, il quale noleggiatore tratterrà le somme incassate a titolo di penale.

Art. 6 - Cauzione

L'utilizzatore dovrà versare una cauzione infruttifera, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto di noleggio.

Tale importo, nell' ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo, di danni riscontrati al ritiro dei beni, di mancata riconsegna nel termine pattuito o di qualsiasi altra inosservanza dell'utilizzatore degli obblighi contrattualmente previsti, potrà essere incassato o escusso da La Ruzzoteca, e l' importo relativo potrà essere trattenuto in tutto od in parte a titolo di corrispettivo della locazione - ivi compreso l' addebito di eventuali interessi moratori e/o penalità correlate -, ovvero di risarcimento danni, salvo conguaglio da effettuarsi all' atto della determinazione giudiziale o convenzionale.

Tale deposito cauzionale, verificato il corretto adempimento a tutti gli obblighi contrattualmente previsti, incluso il totale pagamento del corrispettivo pattuito, sarà restituito ad avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto per la locazione; l'utilizzatore autorizza espressamente sin da ora La Ruzzoteca a trattenere dal deposito cauzionale, il corrispettivo addebitato all'utilizzatore contrattualmente pattuito ma risultante insoluto alla data di scadenza dello stesso, senza eccezioni di sorta. Resta implicito il fatto che nel caso in cui il deposito cauzionale non sia sufficientemente capiente per coprire l' intero debito insoluto dell'utilizzatore, l'utilizzatore resta solidamente ed espressamente debitore nei confronti di La Ruzzoteca per la parte eccedente rimasta insoluta, comprensiva di eventuali oneri accessori derivanti dall' insoluto. In nessun caso l'utilizzatore potrà procedere ad alcuna compensazione tra detto deposito cauzionale e quanto dovuto a La Ruzzoteca a titolo di corrispettivo e/o di altre somme allo stesso dovute, fatta salva l'espressa insindacabilmente deroga concessa da La Ruzzoteca.

Art. 7 – Durata del contratto

La durata del contratto verrà pattuita dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio. La decorrenza coincide con il giorno della consegna dei beni e la scadenza con la data prevista nel contratto per la riconsegna dei beni, che deve avvenire entro le ore 20.00 del giorno di scadenza. La Ruzzoteca si riserva di autorizzare l'eventuale richiesta di proroga, che dovrà pervenire almeno un' ora e trenta prima della scadenza del contratto, e la cui operatività è subordinata al pagamento del corrispettivo, calcolato ai sensi del precedente art. 5 in base alla nuova durata del contratto.

Il contratto ha termine naturale di ___ giorni dal ___/___ al ___/___. Al termine il bene dovrà essere riconsegnato al noleggiatore in sede o previo ritiro a domicilio.

Art. 9 – Facoltà di recesso

Resta salva la facoltà dell' utilizzatore di recedere in qualsiasi momento per qualsiasi motivo dal noleggio. In questo caso l' utilizzatore si impegna a restituire il bene oggetto del presente contratto di noleggio, lasciando facoltà al noleggiatore di stabilire l' eventuale sostituzione del bene e/o il rimborso delle somme versate.

Art. 10 - Mancato pagamento

Nelle ipotesi di mancato pagamento, o di violazione anche ad uno solo degli obblighi previsti a carico dell' utilizzatore, il noleggiatore avrà facoltà di risolvere il noleggio e chiedere la restituzione del bene.

Art. 11 – Riservatezza

Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni relativamente all'attività dell'altra parte. Tale obbligo di riservatezza non troverà applicazione in relazione a quelle informazioni che siano divenute di pubblico dominio. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Art. 12 - Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice civile, ed in particolare le norme previste dall' art. 1571, c.c. e segg.

Art. 13 - Foro competente

In caso di controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Livorno.

Art. 14 – Disposizioni generali

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta pe parti a pena di nullità. Letto confermato e sottoscritto in Livorno, il/	er iscritto e sottoscritta da entrambe le
Il noleggiatore	L' utilizzatore
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamo 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13). Letto, confermato e sottoscritto in Livorno, il//	ente per iscritto le seguenti clausole:
Il noleggiatore	L' utilizzatore